



Prot.n.8238 del 6 luglio 2021

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI N.4 CHIOSCHI A CARATTERE STAGIONALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI TRADIZIONALI E DELL'ARTIGIANATO LOCALE NEL PERIODO LUGLIO – OTTOBRE 2021

Presentazione domande: a partire dal 6 Luglio 2021 e fino ad esaurimento delle aree

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la deliberazione di G.C. n°55 del 09/06/2021 di indirizzo e la propria Determinazione n°162 del 06/07/2021 con la quale è stato approvato il presente Avviso

RENDE NOTO

QUANTO SEGUE

Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI

In esecuzione della deliberazione di G.C. n.55 del 09/06/2021 si rende noto che questo Ente intende procedere all'assegnazione di n°4 aree, comprese nello spazio pubblico di circa mq 190,00 lungo Corso Matteotti (all'interno dell'area parcheggio), individuate con i numeri 1-2-3-4 nella planimetria di cui all'Allegato A), destinate all'installazione di nr.4 chioschi in legno della superficie massima di mq 10,00/cadauno a carattere temporaneo, per il periodo LUGLIO – OTTOBRE 2021, per la vendita di prodotti tipici e/o artigianali della tradizione locale, da assegnare a titolari di attività commerciali e/o artigianali locali, dietro il pagamento del canone per occupazione suolo pubblico determinato ai sensi del vigente "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione di C.C.n.5 del 28/04/2021.

Art. 2 – DESCRIZIONE

Per chiosco s'intende la sede temporanea di un'attività di vendita, installata su suolo pubblico, ove la vendita avviene solo verso l'esterno del locale, nel quale è vietato l'accesso al pubblico.

I chioschi devono essere installati nel rispetto delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano. Nonché devono presentare le seguenti caratteristiche:

- la struttura del chiosco dovrà essere realizzata in carpenteria in legno, coperta, delimitata da pareti, facilmente smontabile ed amovibile;
- la superficie convenzionale, coincidente con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della struttura, non potrà essere superiore a 10,00 mq;
- l'altezza minima interna utile dovrà essere non inferiore a ml 2,70, mentre l'altezza massima esterna non superiore a ml 4,00;
- è consentito un oggetto della copertura di profondità non superiore a ml. 1,20 sul fronte principale ed a ml 0,60 sugli altri fronti, con altezza libera dal piano strada non inferiore a m 2,60;
- è vietato interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni e occupazioni

- di qualsiasi genere;
- è obbligo del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante il chiosco con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente;
 - sarà cura del richiedente la pulizia dell'area e del verde che limita il chiosco, pena la revoca della concessione.

Trattandosi di concessione ai fini commerciali, i soggetti partecipanti al presente avviso all'atto della presentazione della domanda dovranno essere titolari di attività commerciale e/o artigianale (ditta individuale o società).

Le imprese dovranno dichiarare di:

- essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- essere in regola con il versamento dei tributi comunali alla data della presentazione della domanda (*ove ritenuto opportuno potrà accertarsi in via preventiva la propria situazione relativa alla predetta situazione presso l'ufficio competente*);

Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Pena l'esclusione, il plico contenente l'istanza dovrà recare l'indicazione del soggetto interessato e dovrà riportare la seguente dicitura: DOMANDA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO ALL'INTERNO DELL'AREA COMUNALE SU C.SO MATTEOTTI. Tale plico dovrà essere indirizzato a: COMUNE DI CALITRI – Ufficio Tecnico Via Roma, 2 – 83045 CALITRI (AV).

L'istanza in carta semplice, redatta in lingua italiana ai sensi del DPR n.445/2000, secondo l'Allegato B) del presente Avviso, dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante allegando copia fotostatica di un documento di identità valido.

La stessa dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) Planimetria secondo l'Allegato A) al presente Avviso, con l'indicazione dell'area interessata contrassegnando con una X il rispondente numero (1-2-3-4);
- b) Relazione tecnica descrittiva del tipo di occupazione e di attività che si intende svolgere;
- c) Relazione tecnica illustrativa, in cui vengono chiaramente descritti la tipologia del chiosco, i sistemi costruttivi e le caratteristiche estetico – architettoniche con particolare riferimento agli elementi ed ai materiali di finitura e di dettaglio e quanto altro ritenuto necessario per presentare l'inserimento del chiosco nel contesto;
- d) Planimetria generale dell'area, almeno in scala 1/200, con l'esatta individuazione dell'area da occupare e della sistemazione finale dell'area di pertinenza;
- e) Piante quotate, prospetti, sezioni e particolari costruttivi in scala 1/100 o 1/200, eventuali fotografie del chiosco con indicazione delle coloriture, volumi tecnici o elementi accessori relativi agli impianti che influiscano sulle caratteristiche esterne.

Il plico contenente la domanda con gli allegati dovrà pervenire, direttamente a mano all'ufficio protocollo del Comune o, in alternativa, è possibile spedire la domanda in formato digitale utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC): protocollo.calitri@pec.it – **a partire dal giorno 06/07/2021.**

Non saranno ammessi plichi non recapitati per come previsto al presente articolo. Nella predisposizione della documentazione dovrà essere rispettato integralmente quanto prescritto nel presente Avviso.

Art. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'Ufficio Tecnico procederà all'assegnazione delle aree tenendo conto dell'ordine cronologico di protocollo delle richieste pervenute **a partire dal giorno 6 luglio 2021** previa verifica dei requisiti richiesti per l'assegnazione e dei requisiti tecnico-progettuali del chiosco e la disponibilità delle aree sino ad esaurimento delle stesse o sino a diversa deliberazione dell'Ente.

In caso di mancata assegnazione dell'area richiesta, si procederà a dare apposita comunicazione

scritta all'interessato.

Si avverte che il Comune, ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n.445/2000 potrà procedere, in ogni momento, alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, escludendo il richiedente per il quale i requisiti dichiarati risultino non veritieri e che potrà revocare l'assegnazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più di uno dei requisiti richiesti oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Art. 5 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario dovrà garantire il servizio di informazione ed accoglienza dei turisti e/o visitatori anche attraverso la distribuzione di guide e brochure fornite dall'Amministrazione comunale.

L'assegnatario inoltre avrà l'obbligo di:

- provvedere a proprie spese all'acquisto e all'installazione della struttura e annessi arredi;
- munirsi delle necessarie autorizzazioni, certificazioni per l'utilizzo del chiosco;
- garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area occupata e di pertinenza a far data dal rilascio dell'autorizzazione;
- accollarsi tutte le spese necessarie per l'attivazione del chiosco comprese le spese per le utenze (acqua, luce, ecc...).

Art. 6 – COSTI

L'assegnatario dovrà corrispondere un canone determinato ai sensi del vigente "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di C.C.n.5 del 28/04/2021, così come determinato dall'Ufficio Tributi.

Così come disposto dalla deliberazione di G.C. n.55/2021, a fronte del richiesto servizio di informazione, di cui all'art.5 del presente Avviso, agli assegnatari si dispone la riduzione del canone per le attività domandate pari al 25% dello stesso.

Il canone dovuto, decurtato del 25% **[formula per la determinazione: € 0,92 X mq X giorni) – 25%]**, dovrà essere versato per interno, tramite piattaforma PagoPA o altra modalità di versamento tracciabile, prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

ART. 6 – ANNULLAMENTO E/O REVOCA – SOSPENSIONE – RINUNCIA

L'autorizzazione può essere annullata d'ufficio o revocata in qualunque momento per esigenze pubbliche, osservando quanto stabilito dalla legislazione in tema di autotutela amministrativa.

Il Comune può, altresì, sospendere l'autorizzazione laddove se ne ravvisi la necessità. In tal caso l'assegnatario dovrà tempestivamente ottemperare all'ordine comunale di ripristino.

In caso di sospensione, nulla è dovuto all'assegnatario per la reinstallazione.

L'assegnatario ha facoltà di rinunciare alla concessione in un qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 giorni.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA AUTORIZZATA

L'assegnazione effettuata in attuazione del presente avviso non autorizza il richiedente ad esercitare l'attività commerciale all'interno della struttura autorizzata. Al riguardo il richiedente dovrà provvedere a produrre idonea richiesta nei termini e nei modi di legge (c.d. SCIA Commerciale).

ART.8 – CONSEGNA

Alla scadenza dell'autorizzazione, il suolo dovrà essere lasciato libero dall'installazione, da rimuoversi a cure e spese dell'assegnatario entro quindici giorni. In mancanza si procederà al ripristino in danno.

ART. 9 – PREROGATIVE COMUNALI

Il Comune ha facoltà, in ogni momento, di verificare la corretta utilizzazione delle installazioni e

dell'area data in concessione, ordinando, se del caso, all'assegnatario di porre in essere ogni attività necessaria per l'eliminazione delle irregolarità o inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di annullamento, revoca, rinuncia, abbandono, decadenza il Comune ha pieno diritto di rimettersi nel possesso legale e materiale del bene ove l'assegnatario non provveda al ripristino dello status quo ante entro il termine di cui all'art.8.

ART. 10 – DANNI

La responsabilità per danni a persone e/o cose avvenuti nell'area occupata è ad esclusivo carico dell'assegnatario.

ART. 11 – DECADENZA

L'autorizzazione decade:

- Per naturale scadenza del provvedimento autorizzatorio;
- Qualora siano accertate difformità rispetto a quanto rappresentato all'atto della richiesta;
- Qualora la mancata manutenzione comporti pericolo e/o danni per le persone e/o cose;
- Qualora nell'area occupata venga svolta attività per la quale sia accertata la reiterata violazione della normativa in tema di inquinamento acustico;
- Qualora venga accertata, per più di una volta, l'eccedenza di occupazione di suolo pubblico o siano emessi, per più di una volta, provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa igienico-sanitaria;
- In caso di inosservanza degli altri obblighi previsti dal presente Avviso.

ART. 12 – RINVIO e CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Calitri che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di rinvia alle norme vigenti.

Calitri, 6 luglio 2021



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Lucia Turri